



Programma di promozione Cantone dei Grigioni

Miglioramento dell'indice di utilizzazione

Guida e condizioni

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Le domande di sussidio devono essere presentate **per tempo prima dell'inizio dei lavori di costruzione**.

L'art. 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

"Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi."

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (vedi art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

Il Cantone dei Grigioni può accordare sussidi per provvedimenti a impianti in processi artigianali e industriali, se in tal modo si ottiene un indice di utilizzazione sensibilmente più elevato rispetto a quanto richiesto dai requisiti energetici (art. 21 LGE).

Il presupposto è costituito dalla prova che con le misure previste viene raggiunto un indice di utilizzazione che, a risanamento ultimato, è almeno del 25 per cento superiore al valore precedente (art. 51 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Per miglioramenti dell'indice di utilizzazione il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a un massimo di 100'000 franchi (art. 53 OGE). Sommato ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il sussidio non può superare il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGA).

I sussidi promozionali garantiti rappresentano sussidi massimi per domanda di sussidio. Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto (art. 29 LGA).

CONDIZIONI

Possono beneficiare di sostegno ottimizzazioni di processi industriali o artigianali. Ottimizzazioni concernenti il riscaldamento di locali o l'acqua calda sanitaria non hanno diritto a sussidi.

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Il sussidio promozionale aumenta proporzionalmente all'entità del miglioramento dell'indice di utilizzazione e all'efficienza complessiva delle misure.

A norma dell'art. 24 LGE, i sussidi vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri: efficienza energetica complessiva, fabbisogno energetico, sostenibilità, entità dell'utilizzazione di vettori energetici indigeni e rinnovabili, indice di copertura con mezzi propri, tipo e dimensione dell'edificio, tipo e dimensione dell'impianto, indice di utilizzazione come pure costi d'investimento ed energetici.

PIANO D'AZIONE GREEN DEAL

I sussidi basati su questa guida saranno aumentati del 100 per cento nel quadro del piano d'azione Green Deal. Questi sussidi promozionali aggiuntivi verranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.

PROCEDURA

La domanda di sussidio va redatta online sul sito www.energia.gr.ch. In seguito, i documenti firmati devono essere inviati, unitamente agli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in copia semplice. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio risulta inoltrata solo quando i documenti firmati, trasmessi in forma cartacea, sono a disposizione dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Ultimata la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità determina l'ammontare della prestazione finanziaria e le condizioni e gli oneri da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e, su richiesta scritta, possono essere prorogate al massimo di 1 anno. Dopo la conclusione delle misure previste, ciò che è stato realizzato deve essere registrato sul sito www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato all'Ufficio energia e dei trasporti in forma cartacea. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il sussidio viene versato dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla promozione quali il consumo di energia, i conteggi edilizi, ecc.

DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE

La domanda di finanziamento con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Tutti i documenti richiesti per la valutazione devono essere allegati alla domanda. In alternativa alla forma cartacea, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energia.gr.ch.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete verranno evase solo dopo la ricezione della documentazione mancante. La documentazione deve essere inoltrata in copia semplice all'Ufficio dell'energia e dei trasporti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, tel. 081 257 36 30. Tutta la documentazione di domanda è disponibile sul sito www.energia.gr.ch.